



Ordinanza N° 38 del 27 FEB. 2009

IL SINDACO

- Visto il verbale di operazioni compiute n. 3/09 R.V. - prot. int. nr. 29 del 17/01/2009, redatto da personale di vigilanza in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, relativo al verbale di sopralluogo di carattere igienico sanitario finalizzato alla repressione di reati ambientali, effettuato in data 17/01/2009 in agro di Capaccio, Via Piero della Francesca, al civico n. 16/18 – Località Licinella, su un lotto di terreno individuato in catasto al foglio n. 10, particella n. 789, risultante di proprietà della Sig.ra Manzo Rosa, nata a Scafati (SA) il 04/11/1952 ed ivi residente alla Via Giuseppe Vitiello, n. 6;

- Visto le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, con allegata documentazione fotografica, dal quale si rileva che l'area medesima, si presenta in uno stato di assoluto abbandono, invasa da alta vegetazione spontanea e arbusti;

- Considerato che l'erba incolta rende i terreni un ambiente favorevole alla proliferazione di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo ed aumenta il rischio di incendio lungo le strade comunali e vicinali;

- Visto che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze arboree, pulite e curate tutte le aree del territorio comunale ed in particolare le aree ricadenti all'interno dei centri abitati, nonché mantenere funzionante e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, fossette del reticolo superficiale ecc...) delle acque meteoriche e di esondazione al fine di prevenire ed evitare situazioni di pericolo e/o di allagamenti;

- Visto il vigente Regolamento Comunale "Servizio Integrato Gestione Rifiuti", in particolare, l'art. 26, che obbliga i proprietari di terreni incolti alla pulizia degli stessi, da ogni residuo vegetale o da qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco.

- Visto l'art. 7 comma 7 – Sez. II, del Regolamento di Polizia Urbana, che obbliga i proprietari, gli affittuari e tutti coloro che hanno il diritto reale di godimento sui terreni, specie se non recintati, che sono ubicati in un agglomerato urbano, nelle vicinanze di fabbricati, a fronte di strade o adiacenti ad aree pubbliche, devono assicurare una idonea condizione igienico sanitaria e di decoro urbano degli stessi, evitando di lasciarli incolti ed infesti da vegetazione spontanea;

Visto che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:

- Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447).
- Vincolo di protezione dei beni paesaggistici – Aree tutelate per legge (Art. 142 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- Centri abitati (art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e sm.i.)

- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.
 - Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.
 - Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.
 - Visto il vigente Regolamento Comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.
 - Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.
 - Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Capaccio.
- Considerato che la situazione emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario.
- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi sanitarie vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Salva ed impregiudicata l'azione penale di cui all'art. 58 comma 4 del D.Lgs 152/99, così come modificato dal D.Lgs 258/00;

ORDINA

- Per i motivi descritti in narrativa, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 comma 7 del Regolamento di Polizia Urbana, alla Sig.ra Manzo Rosa, nata a Scafati (SA) il 04/11/1952 ed ivi residente alla Via Giuseppe Vitiello, n. 6, nel termine perentorio di **giorni 10 (dieci)** dalla notifica della presente, ad eseguire a proprie cure e spese, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale dell'area in questione, mediante la eliminazione delle erbacce e delle sterpaglie, inclusa l'asportazione di rifiuti se eventualmente presenti nell'area medesima ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152.

CON DIFFIDA

- Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 e del regolamento comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Alla Sig.ra Manzo Rosa, nata a Scafati (SA) il 04/11/1952 ed ivi residente alla Via Giuseppe Vitiello, n. 6;
2. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele;
3. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo.
4. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale

17 FEB 2000

